

PROPOSTA

DI

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USOPUBBLICO DEL COMUNE DI OZIERI, PREVIO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DI RIPRISTINO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

TRA

COMUNE DI OZIERI, con sede legale in Ozieri, Via Vittorio Veneto Partita IVA 00247640907 in persona del Responsabile del Servizio [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (qui di seguito il "**Concedente**");

E

DITTA.....(qui di seguito il "**Concessionario**");

(Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**", individualmente, o collettivamente, "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) con protocollo n. del, la Ditta Stop Società Consortile arl con sede legale via Macerata Via Santa Caterina Iva 01793440437 rappresentata dal Sig. Chiodoni Eduardo, nato in Ancona il 03.09.1974 , Partita Iva 01388840439 (di seguito il "**Promotore**") ha presentato all'Ufficio Comunale della Città di Ozieri una proposta ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m.ii. (nel seguito anche "**Codice**") relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento su aeree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Ozieri (la "**Concessione**"), corredata dal progetto di fattibilità, dalla bozza di convenzione, dal Piano Economico-Finanziario asseverato, dalla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 17 dell'art. 183 del Codice, dalla cauzione di cui all'art. 93 del Codice, nonché dall'impegno a prestare la cauzione nella misura dell'importo pari al 2,5% del valore dell'investimento (la "**Proposta**");
- b) L'amministrazione Comunale della Città di Ozieri, con Deliberazione n. [•], del [•], ha valutato positivamente il progetto di fattibilità relativo alla Proposta;
- c) successivamente, con provvedimento n. [•], del [•], l'iniziativa di cui alla Proposta è stata inserita negli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Città di Ozieri;
- d) con bando pubblicato *[sulla G.U.R.I., quinta serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. [•] del [•]]* in data [•] è stata indetta la gara di cui al comma 15 dell'art. 183 del Codice sulla base del progetto di fattibilità di cui alla precedente lett. c) (la "**Gara**"); *[il bando è stato altresì trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data [•] (G.U.U.E. n. [•] del [•]), nonché pubblicato, per estratto, su due quotidiani nazionali e due a maggiore diffusione locale il [•]; il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, è stato pubblicato infine sul sito internet del Concedente];*
- e) a seguito dell'esperimento della Gara, il Concedente, con il provvedimento n. [•], del [•], ha aggiudicato la Concessione al Promotore;
- f) ai sensi dall'art. 184 del Codice ed in esecuzione dell'espressa previsione contenuta nella documentazione di Gara , il Promotore, in data [•] ha costituito la

Società di Progetto denominata [•] con sede legale in [•], [•], C.F e P.IVA [•], che è pertanto subentrata al Promotore in tutti i diritti ed obblighi assunti dal Concessionario ai sensi della presente Concessione;

- g) l'Equilibrio Economico Finanziario, di cui all'art. 180 del Codice, relativo alla Concessione di cui alla presente Convenzione, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario e asseverato ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice, che costituisce parte integrante della presente Convenzione ;
- h) le Parti intendono pertanto stipulare la presente Convenzione al fine di disciplinare la Concessione e i termini e le condizioni del loro rapporto di Concessione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1 La presente Convenzione regola i rapporti fra le Parti.

1.2 Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato I sottoscritti dalle Parti ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.3 Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo art. 23 della presente Convenzione.

Art. 2 - DEFINIZIONI

2.1 Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'Allegato II, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

Art. 3 - NORME APPLICABILI

3.1 La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, il regolamento attuativo del medesimo, e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia nonché il codice civile.

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI

4.1 La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

4.2 Il Concessionario, in particolare:

- a. è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.

4.3 Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

4.4 Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

Art. 5 - OGGETTO

5.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di completamento e di ripristino del parcheggio multipiano e la gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Ozieri.

5.2 In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del progetto esecutivo delle opere, in conformità al progetto definitivo presentato in sede di gara;
- b) la realizzazione di ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera;
- c) l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in conformità al progetto esecutivo, approvato dall'Amministrazione;
- d) la fornitura e installazione di parcometri, dell'impianto di video sorveglianza e della cassa automatica, in conformità al progetto esecutivo;
- e) la sostituzione del sistema a barriere munito di cassa automatica già installato nel parcheggio a servizio dell'Ospedale Segni con uno di ultima generazione;
- f) l'effettuazione delle attività di controllo e sanzionamento nelle aree di sosta regolate a pagamento attraverso proprio personale; l'accertamento delle violazioni del Codice della strada, relativamente alla sosta, svolto a mezzo ausiliari del traffico, garantendo all'interno del perimetro di affidamento la piena utilizzabilità degli spazi di sosta e un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l'accertamento;

- g) le operazioni di “scassettamento” periodico dei parcometri e della cassa automatica ovvero il prelievo del denaro in essi depositato, con le modalità previste nel disciplinare e nel contratto;
- h) il controllo, la realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; nello specifico la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente alle aree oggetto di affidamento, garantendo, attraverso la segnaletica all’interno del perimetro di affidamento, l’accessibilità e l’individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione
- i) l’attivazione dello sportello al pubblico con le modalità previste nel disciplinare;
- j) la predisposizione e pubblicizzazione di materiale informativo su web relativo alle regole di funzionamento del sistema per l’utenza;
- k) la fornitura di un sistema informativo che consenta all’Amministrazione Concedente di ricevere tutte le informazioni relative al sistema “parcheggio”;
- l) la realizzazione di lavori a supporto dei servizi e quelli relativi al completamento e ripristino del parcheggio multipiano come da relazione tecnica dedicata;
- m) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio multipiano e delle altre aree di sosta e gli interventi di pulizia periodica per il mantenimento del decoro dei parcheggi coperti, secondo le modalità di cui alle previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione presentati in sede di gara ed approvati dall’Amministrazione;
- n) la gestione e lo sfruttamento economico dei servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione.

5.3 Sono altresì ricomprese nell’oggetto della Convenzione le ulteriori attività indicate al successivo art. 10.

5.4 Le attività di cui al comma 5.2 e 5.3 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e di tutti gli altri documenti amministrativi, tecnici e contabili posti a base di gara e costituenti l’offerta tecnica ed economica presentata in fase di gara dal concessionario come approvata dal concedente.

5.5 La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione.

5.6 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.

5.7 Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

5.8 Sono escluse dalla Concessione tutti i Servizi e le attività non espressamente indicati nella presente Convenzione.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE – TERMINI DI ESECUZIONE

6.1 La Concessione ha la durata complessiva di 8 (otto) anni decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione e dalla consegna delle aree in stessa data da parte del Concedente con conseguente avvio della gestione.

6.2 Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione.

6.3 I lavori per l'attivazione della gestione della sosta saranno eseguiti entro 60 gg. di stipula della presente Convenzione e dalla consegna delle aree in stessa data da parte del Concedente con conseguente avvio della gestione.

6.4. I lavori e le forniture di ristrutturazione comprensivi di installazione dell'ascensore e della pensilina dovranno essere completate e rese funzionanti entro e non oltre 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

Art. 7 - SOCIETA' DI PROGETTO

7.1 Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

- a. il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice ed ha un capitale sociale di Euro [*indicare la cifra*] interamente sottoscritto e versato nella misura del [•] % [*indicare in numero in lettere*] per cento);
- b. la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
 - [*nome del Socio*] titolare del [•] % del capitale sociale];
 - [*nome del Socio*] titolare del [•] % del capitale sociale].

7.2 Il Concessionario si impegna altresì a:

- a. comunicare annualmente la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;
- b. trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio;
- c. consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua sottoscrizione, copia del Contratto di Finanziamento e, per opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;
- d. conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione;
- e. comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario

posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

Art. 8 - MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

8.1 La cessione delle quote della Società di Progetto eventualmente costituita dal Concessionario, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del Codice, nonché il mutamento della compagine sociale della medesima, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. è consentito l'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale della Società di Progetto sempre che sia garantito il permanere in capo alla Società di Progetto dei requisiti di qualificazione dimostrati all'esito della gara e nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 184, comma 3 del Codice, ai sensi della quale i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione debbono mantenere la propria quota di partecipazione fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità con esito positivo;
- b. l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 60 (sessanta) giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intenderà accettata;
- c. le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

8.2 La cessione delle partecipazioni dei soci della Società di Progetto che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui all' art. 8.1, lettera c).

8.3 Nelle ipotesi di cessione di [quote/azioni] della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.

8.4 Non è ammessa la cessione della Convenzione.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

9.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei

Lavori e del Certificato di Conformità dei dispositivi tecnologici e delle attrezzature.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Art.10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

10.1 Principali obblighi del Concessionario

10.1.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi, come descritti ai precedenti punti 5.2 e 5.3, nonché gli adempimenti di seguito meglio specificati:

- a) prelievo dei corrispettivi, consistente nella rimozione dei contenitori sigillati delle monete e/o banconote, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto emessi dagli apparecchi, nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti. In nessun momento della giornata i parcometri dovranno essere privi dei contenitori, pertanto le cassette vuote dovranno essere ricollocate contestualmente alla rimozione di quelle piene. Il Comando della Polizia Locale potrà chiedere di assistere a tali operazioni. A tal fine, prima dell'inizio delle suddette operazioni, il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune anche tramite mail ordinaria.
- b) attività di controllo e sanzionamento nelle aree di sosta regolate a pagamento, attraverso proprio personale dotato dei requisiti atti a ricevere la nomina di "ausiliario della sosta" ai sensi della normativa vigente. A tal fine il Concessionario dovrà garantire l'impiego di un numero di addetti idoneo ad assicurare il controllo del servizio (che comunque non potrà mai essere inferiore a TRE), durante l'intero orario di svolgimento dello stesso. Il suddetto personale avrà la funzione di prevenzione ed accertamento violazioni in materia di sosta dei veicoli, nelle zone oggetto di concessione, incluse quelle immediatamente limitrofe alle aree concesse, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione;
- c) acquisizione di tutti i visti, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant'altro necessario per l'avvio e la gestione dell'attività e per l'uso ed il funzionamento di tutte le componenti strutturali ed impiantistiche installate in loco;
- d) sostenere tutti i costi relativi alle utenze necessarie per il funzionamento di ogni dispositivo tecnologico, apparecchiatura di pagamento e ogni altro strumento necessario per lo svolgimento del servizio;
- e) predisposizione e pubblicizzazione, su diversi supporti (cartacei, web), di materiale informativo per l'utenza relativo alle regole di funzionamento dei servizi;
- f) fornitura di un sistema informativo che consenta al Concedente di accedere costantemente alla contabilità dei parcometri e alle statistiche di occupazione e rotazione sulle singole aree di parcheggio;
- g) formazione del personale.

10.1.2 Nell'erogazione dei Servizi e delle attività di cui ai precedenti articoli, il Concessionario si obbliga a:

- a) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

- b. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative per la realizzazione dei lavori e per la gestione dei servizi, applicabili ai sensi del Codice dei contratti pubblici e della presente Convenzione;
- c. rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- d. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- e. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica. In particolare il Concessionario è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla categoria di appartenenza e al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

10.1.3 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri, anche fiscali, relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.

10.1.4 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore. A titolo esemplificativo, per gli eventi di forza maggiore, si rinvia a quelli elencati all'articolo 3.3 delle Linee Guida Anac n. 9 approvate dal Consiglio di Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.

10.1.5 Il Concessionario ha l'obbligo di destinare il personale addetto al controllo della sosta con la qualifica di "ausiliario del traffico" per accertamento delle violazioni in materia di sosta ed emissione di verbale di contestazione, in collaborazione con la Polizia Municipale, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada. Copia del preavviso di accertamento, redatto dagli ausiliari del traffico, dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. In caso di assenza del trasgressore copia del preavviso di accertamento deve essere apposto sul lunotto anteriore dell'autoveicolo.

Il verbale sarà, comunque, gestito direttamente dal Comando di Polizia Municipale. A tal fine il personale ausiliario di cui sopra dovrà trasmettere giornalmente all'Ufficio di Polizia Locale per i successivi adempimenti di competenza, copia di tutti gli avvisi di accertamento in formato elettronico relativi alle infrazioni al Codice della Strada.

Il Concessionario dovrà organizzare corsi di qualificazione ed aggiornamento per gli aspiranti Ausiliari del Traffico finalizzati alla conoscenza di:

- i. norme in materia di disciplina della sosta con particolare riguardo alla disciplina della sosta regolamentata e tariffata;
- ii. compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta;

- iii. nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo;
- d. esercitazioni pratiche sull'uso e la compilazione dei moduli per l'accertamento delle violazioni.

Al personale indicato verrà conferita con provvedimento del Sindaco la qualifica di addetto al servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti e alla contestazione delle violazioni.

Gli ausiliari del traffico a cura e spese del Concessionario devono essere, per una esigenza di immediata riconoscibilità per l'utenza stradale, dotati di una tessera di riconoscimento, e di uno specifico abbigliamento distintivo, naturalmente diverso da quello indossato dal personale di polizia stradale.

Eventuali software necessari all'interfaccia tra la procedura di gestione sanzionatoria di proprietà e in uso al Comando di Polizia Municipale e le procedure utilizzate dal Concessionario saranno a totale carico di quest'ultimo (comprese le licenze necessarie di eventuali software di base).

Il Concessionario dovrà organizzare corsi di qualificazione ed aggiornamento per il proprio personale finalizzati alla conoscenza di:

- i. norme in materia di disciplina delle zone a traffico limitato
- ii. nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo.

10.1.6 Il Concessionario ha l'obbligo di individuare il personale addetto alle Prestazioni Amministrative e Contabili ai fini della attribuzione della qualifica di agente contabile esterno all'Ente ai sensi delle vigenti normative sul maneggio denaro pubblico per il controllo del pagamento delle regolarizzazioni della tariffa di sosta, discarico dei proventi, custodia e versamento delle somme introitate direttamente, e di quelle prelevate dai parcometri, presso la Tesoreria Comunale e rendicontazione ai sensi delle vigenti normative in materia di maneggio del denaro pubblico.

Il Concessionario, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, dovrà organizzare corsi di qualificazione ed aggiornamento per gli aspiranti Agenti Contabili esterni alla conoscenza di:

- (i) norme in materia di disciplina della sosta con particolare riguardo alla disciplina della sosta regolamentata e tariffata;
- (ii) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in particolare tesoreria e agenti contabili.

Al personale indicato verrà conferita con provvedimento del Sindaco la qualifica di agente contabile esterno all'Ente. Sono dotati di una tessera di riconoscimento e sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alla dotazione di strumenti e alla contestazione delle violazioni.

10.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

10.2.1 Il Concessionario si impegna a:

- a. fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti *on line*;

- b. trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c. partecipare alle visite che il Responsabile Unico del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e del Certificato di Verifica di Conformità delle Forniture;
- d. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, sia indisponibilità, anche parziale, dei medesimi;
 - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - iii. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
 - iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto, sulla gestione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- e. inviare entro un mese dopo lo scadere di ogni stagione di gestione della sosta e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente;
- f. adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
- g. tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.
- h. nella gestione dei Servizi e delle attività di cui al precedente art. 5.2, il Concessionario è, inoltre, obbligato:
 - i. ad osservare le normative sulla circolazione e sulla sicurezza, nonché le ulteriori specifiche disposizioni che attengono alla disciplina dei parcheggi, anche con riferimento agli "ausiliari del traffico";
 - ii. a non adibire ad altro uso le aree destinate a parcheggio di autoveicoli;
 - iii. ad avanzare richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, che ne dovrà dare preventiva approvazione, per qualsiasi variazione e/o miglioria che il Concessionario intendesse apportare o realizzare.

Art. 11 – AFFIDAMENTI A TERZI

11.1 Ove non sia in possesso dei requisiti previsti dal Codice (SOA o requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010) per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario dovrà procedere all'affidamento a soggetti nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della Società di Progetto.

11.2 Il ricorso al subappalto è consentito, nel rispetto di quanto previsto all'art. 174 del Codice, ove il Concessionario abbia indicato in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare.

1.1.3 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dei soggetti terzi, dei necessari requisiti di legge e di quelli previsti in sede di Gara per l'esecuzione dei Servizi e delle attività di cui al precedente articolo 5.2 in concessione e l'assenza, da parte dei medesimi, di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, in osservanza dell'art. 174 del Codice.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

12.1 Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

- a. del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione; per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza, dello svolgimento delle attività oggetto di concessione e delle attività connesse.

12.2 Il ricorso al subappalto da parte del Concessionario non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

Art. 13 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

13.1 Principali obblighi del Concedente

13.1.2 Il Concedente si impegna a rilasciare al Concessionario, nel più breve tempo possibile e, comunque, nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutti i provvedimenti e/o le autorizzazioni amministrative di sua competenza necessarie per l'esecuzione dei lavori e per l'erogazione dei Servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione.

13.1.3 Il Concedente si impegna a svolgere, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i termini di legge, l'attività di competenza preordinata al rilascio di autorizzazioni e provvedimenti amministrativi o regolamentari da parte di Enti o Amministrazioni diverse dal Concedente.

13.14 Le aree pubbliche indicate nel Progetto e nella presente Convenzione sulle quali il Concessionario svolgerà i Servizi e le attività oggetto della Concessione, non saranno in alcun modo conferite nella disponibilità del Concessionario ma resteranno nella titolarità del Concedente.

13.2 Ulteriori obblighi del Concedente

13.2.1 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione.

13.2.2 Il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare le aree di parcheggio interessate dalla presente Convenzione per manifestazioni, eventi organizzati in proprio oppure lavori. Detta sospensione non riconosce alcun indennizzo al Concessionario per le prime 48 ore di occupazione annuali su ogni stallo da parte del Concedente o da altri soggetti da esso autorizzati al fini di consentire le predette attività.

Superate le 48 ore spetta al Concessionario un indennizzo così commisurato:

n° stalli	giorni attivi	TOTALE NETTO PER IL CONCESSIONARIO
K 342	Y (300)	(Z) 188.524,59

Valore risarcimento a stallo al giorno= Z/K/Y= € 1,84 + iva

L'indennizzo dovuto sarà versato al Concessionario in concomitanza con il primo versamento utile, anche attraverso compensazione finanziaria.

SEZIONE IV- FASI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 14 - FASI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI

14.1 Consensi e pianificazione

14.1.1 Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente art. 13.1, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le attività propedeutiche all'avvio della gestione, l'esecuzione dei lavori e l'installazione dei dispositivi tecnologici, delle apparecchiature di pagamento e della segnaletica, la messa in esercizio ed erogazione dei Servizi e la corretta esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.

14.1.2 Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia

imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

14.2 Rappresentanti delle Parti - Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'Esecuzione del Servizio, Responsabile per la Sicurezza e Direttore dei Lavori

14.2.1 Le Parti convengono che ai fini della presente Convenzione, e fermo restando il disposto di cui all'art. 31, comma 4, lettera (i), del Codice, in quanto applicabile, il Responsabile Unico del Procedimento sarà a tutti gli effetti considerato come il rappresentante del Concedente per l'esecuzione della presente Convenzione ed eserciterà il potere di controllo e di vigilanza sulla corretta esecuzione della Concessione.

14.2.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dal Concedente ai sensi dell'art. 31 del Codice. Eventuali sostituzioni del Responsabile Unico del Procedimento dovranno essere comunicate per iscritto dal Concedente al Concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produrranno i propri effetti nei confronti del Concessionario solo alla data di ricevimento da parte di questi della suddetta raccomandata.

14.2.3 Compete esclusivamente al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, il controllo sulla esecuzione dei Servizi, come meglio precisato nella specificazione delle caratteristiche del servizio e gestione.

14.2.4 Per le attività di realizzazione dei lavori il Concedente nominerà un Direttore dei Lavori il quale esercita i compiti previsti dalle vigenti disposizioni del Codice. Il Concedente svolgerà le funzioni di sorveglianza e controllo sulla esecuzione dei lavori attraverso il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune.

14.2.5 Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, il Direttore dei Lavori e il Responsabile della Sicurezza sono nominati dal Concedente e possono essere sostituiti dallo stesso Concedente in ogni momento e tale sostituzione, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata al Concessionario a mezzo Pec, unitamente alla nomina dei sostituti, restando inteso che la sostituzione produrrà effetto alla data di ricevimento da parte del Concessionario della relativa comunicazione del Concedente

14.2.6 Restano in capo al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

14.2.7 Sono inoltre nominati dal Concedente i tecnici incaricati del collaudo statico della pensilina e del collaudo funzionale dell'ascensore previsti nelle opere da realizzare.

14.2.8 Gli onorari per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione e per i collaudi di cui al punto precedente sono a carico del Concessionario..

14.3 Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Certificato di Verifica di Conformità delle Forniture

14.3.1 I costi e gli oneri relativi al rilascio del Certificato di Verifica di Conformità di

regolare esecuzione dei lavori e collaudo saranno a carico del Concessionario.

1432 I certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori e di Verifica di Conformità delle forniture saranno effettuati nel rispetto delle procedure del Codice e della normativa vigente.

1433 I certificati emessi dovranno comunque consentire al Concedente, anche attraverso forme di rendicontazione semplificate, di disporre degli elementi economici e contabili.

1434 Durante l'espletamento di ogni accertamento o verifica, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

14.4 Penali

1441 Per la contestazione di inadempimenti agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, imputabili al Concessionario, il Concedente applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all'art. 23.

1442 Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. In caso di inadempienze più significative, il gestore è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare, secondo la gravità dell'infrazione, secondo la seguente articolazione:

- a. Ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo delle opere, tot. € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b. Ritardo nella esecuzione a regola d'arte dei lavori in conformità al progetto esecutivo, approvato dall'Amministrazione, tot. € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- c. Ritardo nella fornitura e installazione di parcometri, dell'impianto di video sorveglianza e della cassa automatica, in conformità al progetto esecutivo tot. € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- d. Mancata sostituzione del sistema a barriere munito di cassa automatica già installato nel parcheggio a servizio dell'Ospedale Segni con uno di ultima generazione, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- e. Mancata effettuazione delle attività di controllo e sanzionamento nelle aree di sosta regolate a pagamento attraverso proprio personale; l'accertamento delle violazioni del Codice della strada, relativamente alla sosta, svolto a mezzo ausiliari del traffico, garantendo all'interno del perimetro di affidamento la piena utilizzabilità degli spazi di sosta e un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l'accertamento, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio o di omissione;
- f. Mancata effettuazione delle operazioni di "scassetto" periodico dei parcometri e della cassa automatica ovvero il prelievo del denaro in essi depositato, con le modalità previste nel disciplinare e nel contratto, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- g. Mancato versamento delle somme dovute al Concedente, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- h. mancata pulizia dei parcometri e ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature, mancata riparazione di guasti e/o malfunzionamento delle apparecchiature (compreso

l'esaurimento della carta dei biglietti): tot. Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo o di omissione;

- i. Mancato controllo, realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; nello specifico la fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente alle aree oggetto di affidamento, garantendo, attraverso la segnaletica all'interno del perimetro di affidamento, l'accessibilità e l'individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo o di omissione;
- j. Mancata attivazione dello sportello al pubblico con le modalità previste nel disciplinare, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo o di omissione;
- k. Mancata predisposizione e pubblicizzazione di materiale informativo su web relativo alle regole di funzionamento del sistema per l'utenza, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- l. Mancata fornitura di un sistema informativo che consenta all'Amministrazione Concedente di ricevere tutte le informazioni relative al sistema "parcheggio, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- m. Mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio multipiano e delle altre aree di sosta e gli interventi di pulizia periodica per il mantenimento del decoro dei parcheggi coperti, secondo le modalità di cui alle previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione presentati in sede di gara ed approvati dall'Amministrazione, tot. € 100,00 per ogni giorno di ritardo o di omissione;
- n. Omessa erogazione della formazione al personale, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- o. Inadempimento circa il numero minimo di unità di personale da adibire alla gestione del servizio, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo o di omissione;
- p. Mancata osservanza in generale delle norme previste nel capitolato e nell'offerta tecnica non ricompresi nelle precedenti lettere, tot. € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio o di omissione.

1443 L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (a mezzo pec) dell'inadempimento e/o dell'infrazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, verso la quale il Concessionario avrà facoltà di presentare contro deduzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima.

1444 In assenza di contro deduzioni nel termine stabilito o in seguito all'esito dell'eventuale contraddittorio tra le parti, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà emettere provvedimento definitivo.

1445 Il pagamento della sanzione comminata dovrà essere effettuato in concomitanza al primo pagamento. In difetto il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione.

1446 L'applicazione di sanzioni non esimerà altresì il Concessionario dal rispondere dei danni e/o degli oneri sopportati dal Concedente.

1447 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto qualora l'inadempimento ad uno o più degli obblighi sopra indicati si protragga per oltre trenta giorni.

Art. 15 - FASE DI GESTIONE

15.1 Servizi e market test

15.1.1 Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità del Servizio Parcheggio e degli ulteriori servizi di cui all'art. 5.2 ed all'art. 10 secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nella presente Convenzione e negli atti da essa richiamati.

SEZIONE V- FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 16 - FORZA MAGGIORE

16.1 Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, come definito all'articolo 10.1.4, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

16.2 Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

16.3. Il Concedente, qualora in forza di provvedimenti di somma urgenza legati alla pubblica e privata incolumità a seguito del verificarsi di qualsiasi evento che integri la forza maggiore, debba sospendere in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi o delle attività di cui alla presente Convenzione, ne dovrà dare immediata comunicazione scritta al Concessionario fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco dei Servizi e delle attività che non risulta possibile prestare ovvero che non è possibile mettere a disposizione.

16.4. Fatti salvi i successivi articoli 18 e 19, il Concedente nel caso di cui al precedente comma rimane interamente indenne per il periodo in cui l'esecuzione dei Servizi o delle attività è stata sospesa.

Art. 17 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

17.1 Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'erogazione dei Servizi e/o l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 18 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

18.1 Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario.

18.2 Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario

(sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:

- a. gli specifici indicatori della redditività sono (congiuntamente):
 - il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [10,29%];
 - il Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [33.276,00];

Art. 19 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

19.1 Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165 comma 6 del Codice dei contratti pubblici e allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- a. gli eventi di Forza Maggiore di cui all'art. 16;
- b. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dei Servizi o delle attività di cui alla presente Convenzione o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c. le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;
- d. Il riequilibrio economico finanziario è comunque subordinato al parere del NARS (Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità), come previsto dall' art. 165 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici;

19.2 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 19.1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a. Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b. Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c. relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e. "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

19.3 La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.

19.4 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico Finanziario, si applica quanto previsto al successivo art. 28 (Recesso) della presente Convenzione.

SEZIONE VII- CANONE, CORRISPETTIVI E TARIFFE

Art. 20 – CANONE E CORRISPETTIVI

20.1 Il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario, annualmente ed a consuntivo, un canone concessorio garantito pari ad € 15.000,00(quindicimila) (IVA compresa). Sul valore degli incassi eccedenti ai 230.000,00 (duecentotrentamila) (IVA compresa), il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario, annualmente ed a consuntivo, una percentuale del 50% (cinquanta per cento) (IVA compresa), in aggiunta al canone concessorio garantito.

20.2 Le occupazioni di aree pubbliche da destinare a parcheggio a pagamento, da affidare in concessione a terzi, non sono soggette all'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico.

20.3 La percentuale di canone concessorio riconosciuta al Concedente è comprensiva di qualsiasi altro onere locale (quale a titolo esemplificativo Canone Univoco Patrimoniale e Tari), pertanto il gestore non deve versare ulteriori somme oltre quelle stabilite da codesta Convenzione.

Art. 21 - TARIFFE

21.1 Per l'erogazione dei Servizi, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nell'Allegato III e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell'Allegato medesimo.

Art. 22 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

22.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/io postale/i]di seguito indicato/i, dedicato/i [- anche se non in via esclusiva] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:

- a. [•]: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: [•] acceso presso [•];
- b. generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: [•] (C.F. [•] nato a [•]).

22.3 In conformità a quanto già indicato all'art. 1.3, ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.

22.4 Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

22.5 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo art. 28.

22.6 Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•].

22.7 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

22.8 Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

22.9 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

Art. 23 - CAUZIONE

23.1 A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, le seguenti garanzie fideiussorie:

a) cauzione definitiva di cui all'art. 103 di importo pari al 10% dell'importo della concessione per € (.....);

Art. 24 - POLIZZE ASSICURATIVE

24.1 Il Concessionario a garanzia degli impegni assunti e da assumere con il presente

atto, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prodotto apposite polizze di assicurazione (CAR) n. _____ rilasciata da _____ valida dal _____ al _____ a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori e che tenga indenne l'Amministrazione concedente da tutti i rischi di esecuzione del servizio e dei lavori da qualsiasi causa determinati, per tutta la durata della Concessione per un importo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza, inoltre, assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), nel corso dell'esecuzione del servizio e dei lavori, per un massimale pari ad € 500.000.

Tali polizze dovranno includere:

- a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi e dei lavori e delle attività di cui alla presente Convenzione;
- b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c. le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti inerenti ai Servizi gestiti dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

24.2 Ai fini dell'avviamento della gestione il Concessionario è, inoltre, obbligato a stipulare, al termine dei lavori e prima dell'avvio dell'attività di gestione dei servizi, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni cagionati a terzi che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi connessi alla gestione delle aree e delle strutture per tutta la durata della concessione, con un massimale di almeno € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Le predette polizze fideiussorie e assicurative dovranno essere stipulate specificatamente per la concessione oggetto del presente contratto; non saranno ammesse polizze generali.

L'importo della fideiussione e il massimale della polizza assicurativa dovranno essere aggiornati, in relazione all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

24.3 Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'erogazione dei Servizi e l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONCESSIONE

Art. 25 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

- 25.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 29 della presente Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
- a. mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 8;
 - b. gravi ritardi e inadempimenti nei casi previsti dall'art. 14;
 - c. gravi vizi o difformità riscontrati nella fase di esecuzione delle attività di cui all'art. 5.2;
 - d. gravi violazioni del Capitolato di Gestione;
 - e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
 - f. rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
 - g. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli;
 - h. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - i. gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
- 252 Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- 25.2.1 la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - 25.2.2 un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - 25.2.3 una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - 25.2.4 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
- 253 Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'art. 24 della presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.
- 254 In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concessionario è tenuto a riconoscere al Concedente, anche nel caso in cui i servizi abbiano superato la verifica di conformità, fatta salva la prova di ulteriori danni: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.
- 255 In caso di risoluzione della Convenzione, le somme dovute dal Concessionario

in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

25.6 qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

25.4.1 qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

25.7 Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

25.8 Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

25.9 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è

tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

25.10 Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

25.11 Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

25.12 Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

- (i) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- (ii) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente.

25.13 Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma precedente, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

25.14 Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite dal presente articolo.

25.15 Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui al presente articolo, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

25.16 Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

Art. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

261 Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata, all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

262 Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma successivo.

263 Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- (i) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- (ii) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

264 La somma degli importi di cui alle lettere precedenti si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

265 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono

definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

26.6 Le somme di cui al presente articolo corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 27.1 La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l'ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
- 27.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo precedente, commi 3, 4 e 5.
- 27.3 L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo precedente, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Art. 28 - RECESSO

28.1 Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

28.2 In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

- (i) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- (ii) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

28.3 All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

28.4 Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia

del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

28.5 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

28.6 Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

Art. 29 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

29.1 Alla scadenza della Concessione, le aree, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi e alle attività di cui alla presente Convenzione passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Art. 30 - EFFICACIA

30.1 La presente Convenzione assume efficacia dalla data di stipula della stessa. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

30.2 In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero sei mesi prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

30.3 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e

condizioni previste dal Contratto.

30.4 Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Art. 31 - COMUNICAZIONI

31.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
- b) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.

31.2 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

Art. 32 - MODALITA' DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

32.1 È escluso il concorso all'arbitrato.

Art. 33 - FORO COMPETENTE

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione o contestazione della Concessione e del presente accordo sarà devoluta al Giudice Ordinario e il foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Sassari, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

Art. 34 - RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

34.1 La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di concessioni di costruzione e gestione, ed, in particolare, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi dello stesso, del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si rinvia alle ulteriori norme in materia, nazionali o comunitarie.

Art. 35 - DISPOSIZIONI DISCORDANTI

35.1 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il Concessionario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Concedente per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali richiamati nella presente Convenzione, il Concessionario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dalla Convenzione – bando di Gara – Capitolato di Gestione.

Art. 36 - SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

36.1 Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria sono a totale carico del Concessionario.

ALLEGATO I: DOCUMENTI CONTRATTUALI

	<i>n. elaborato</i>	<i>titolo</i>
<input type="checkbox"/>	1	DOMANDA CON ELENCO RIEPILOGATIVO ALLEGATI
<input type="checkbox"/>	2	PRESENTAZIONE AZIENDA
<input type="checkbox"/>	3	DICHIARAZIONE MORALITA' IMPRENDITORI
<input type="checkbox"/>	4	DGUE
<input type="checkbox"/>	5	FIDEJUSSIONE
<input type="checkbox"/>	6	IMPEGNO PRESENTAZIONE CAUZIONE 2,5% SPESE PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA
<input type="checkbox"/>	7	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
<input type="checkbox"/>	8	ASSEVERAZIONE
<input type="checkbox"/>	9	DICHIARAZIONE IMPORTO SPESE SOSTENUTE
<input type="checkbox"/>	10	DICHIARAZIONE STIMA INTERVENTO/INVESTIMENTI
<input type="checkbox"/>	11	CRONOPROGRAMMA
<input type="checkbox"/>	12	SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE
<input type="checkbox"/>	13	BOZZA DI CONVENZIONE
<input type="checkbox"/>	14	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA FATTIBILITA'
<input type="checkbox"/>	15	ELABORATO GRAFICO

ALLEGATO II: DEFINIZIONI

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel “Caso Base” corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iv) con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

Bando di Gara indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice per l’affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione indica l’elaborato elettronico, contenente le caratteristiche funzionali, tecniche e gestionali per la realizzazione dei Servizi allegato alla presente Convenzione sub Allegato I, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione;

Certificato di Verifica di Conformità indica il certificato di verifica di conformità da emettersi non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del Codice;

Codice identificativo di Gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Codice indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Codice Unico di Progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione;

Concedente indica il soggetto per conto del quale sono erogati i Servizi, ossia il Comune di Ozieri con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della presente Convenzione;

Concessionario indica l’aggiudicatario della Concessione, ossia [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi della presente Convenzione;

Concessione indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;

Contratto di Subappalto indica il contratto che intercorre tra il Concessionario o l’impresa o le imprese esecutrici dei servizi indicati in sede di Gara, come disciplinato all’art. 11 della Convenzione;

Convenzione indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti in essere tra le Parti nell’ambito del rapporto concessorio;

Corrispettivi indicano complessivamente i corrispettivi da riconoscere al Concessionario in conto gestione ai sensi della Sezione VII della presente Convenzione;

Cronoprogramma è parte integrante del Progetto e contiene l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell’oggetto della Convenzione [ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni] ed allegato alla Convenzione sub Allegato I;

Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dal Concessionario per lo svolgimento della direzione delle attività di cui all'art. 5.2(a) affinché siano eseguiti a regola d'arte, in conformità del Progetto e della presente Convenzione;

Documentazione di Gara indica il bando di gara e la relativa documentazione allegata;

Documentazione Progettuale indica la documentazione relativa al Progetto elaborato dal Concessionario in sede di Gara;

Documenti Contrattuali indicano i documenti elencati all'Allegato I della presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DSCR (Debt Service Cover Ratio) indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

Equilibrio Economico Finanziario indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'art. 19 della presente Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario;

Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di inizio e la scadenza della Concessione, come disciplinata all'art. 15 della Convenzione;

Finanziatori indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, al fine di consentire al Concessionario lo svolgimento dei Servizi, nonché di ogni altra attività prevista dalla Convenzione;

Flusso di Cassa Disponibile indica, in ogni periodo della fase di gestione, la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. A titolo meramente esemplificativo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito gli eventi individuati dalle Linee Guida Anac n. 9 approvate con delibera del Consiglio d'Autorità n. 318 del 28 marzo 2018, quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario di servizi oggetto della presente Convenzione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di servizi oggetto della presente Convenzione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;

Indicatori di Equilibrio indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista rappresentativi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Indicatore di Performance è detto anche indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators* o KPI). E' l'indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dei Servizi;

Legge indica la legislazione italiana vigente nel corso di validità della presente Convenzione, applicabile alla Convenzione;

LLCR (Long Life Cover Ratio) indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello minimo dell'Indicatore di Performance è specificato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello obiettivo dell'Indicatore di Performance indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale;

Offerta indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di Gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base della quale è stata aggiudicata la presente Concessione;

Parte/i indica il Concedente o/e il Concessionario unitamente considerati;

Piano Economico Finanziario (PEF) indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione e asseverato, allegato alla Convenzione sub Allegato I, comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Progetto: indica il progetto di gestione dell'Opera oggetto della presente Convenzione formulato dal Concessionario ed esplicito dalla Documentazione Progettuale.

Piano di Manutenzione, indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati sia ordinari che straordinari;

Responsabile Unico del Procedimento indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

Responsabile per la Sicurezza indica il soggetto individuato dal Concedente e incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione;

Servizi indica congiuntamente il Servizio Parcheggio, il Servizio Segnaletica e il Servizio Sanzioni oggetto dalla presente Convenzione, così come disciplinati agli articoli 5.1 e 10.1 della Convenzione;

Società di Progetto indica [indicare la denominazione precisa], società partecipata da [•], [•] e [•], costituita ai sensi dell'art. 156 del Codice, e subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Solidità Patrimoniale indica l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo. Nella pratica ciò si traduce nella capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente ma, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale. Per il calcolo dell'indice di solidità patrimoniale si può far riferimento alla Delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla GU n. 297/2013;

Tariffe indica le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi, come disciplinate all'art. 21 della Convenzione;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

Valore Contrattuale Annuo di Servizi indica il valore annuale associato a ciascun servizio;

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione;

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;

Variante/i indica la/e Variante/i al progetto e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario.

**ALLEGATO III : PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMUNE DI OZIERI IN
RELAZIONE ALLE TARIFFE**

Elenco aree destinate ai parcheggi a
pagamento

Località	N. stalli	Durata giornaliera del servizio e orari	Tariffe orarie	Giorni
Via Roma	21	Ore 8 09,00-13,00 16,00-20,00	€ 0,80 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi festivi e sabato pomeriggio
P.zza C.Alberto	22	Ore 8 09,00-13,00 16,00-20,00	€ 1,00 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi festivi e sabato pomeriggio
P.zza Mazzini	11	Ore 8 09,00-13,00 16,00-20,00	€ 0,80 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi festivi e sabato pomeriggio
Via Umberto	13	Ore 8 09,00-13,00 16,00-20,00	€ 1,00 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi festivi e sabato pomeriggio
P. zza Garibaldi	27	Ore 8 09,00-13,00 16,00-20,00	€ 1,00 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi martedì e venerdì mattina, festivi e sabato pomeriggio
Parcheggio coperto di via Cirenaica	40	Ore 8 09,00-13,00 16,00-20,00	€ 1,00 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi festivi e sabato pomeriggio
Via Vitt. Veneto	20	Ore 8 9,00-13,00 16,00-20,00	€ 0,80 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi festivi e sabato pomeriggio
Area ex campo sportivo S. Michele	131	Ore 12 8,00-20,00	€ 0,80 con possibilità di frazione prima mezz'ora	Tutti esclusi il sabato e i festivi
Parcheggio multipiano di via De Gasperi	57	Ore 8 09,00-13,00 16,00-20,00	€ 0,40	Tutti esclusi festivi e sabato pomeriggio
Totale	342			

Le tariffe sono così fissate:

ZONE	TARIFFA ORARIA	ABBONAMENTI MENSILI
Piazza Garibaldi, piazza C. Alberto, Via Umberto, parcheggio coperto via Cirenaica;	€ 1,00 con possibilità di frazione prima mezz'ora	€ 17,00 residenti € 22,00 per esercenti attività commerciali, servizi, studi professionali nella misura di un abbonamento per ogni unità produttiva € 20,00 per residenti che utilizzano il parcheggio coperto di via Cirenaica € 32,00 per utenti non rientranti nelle categorie precedenti
Via Roma (da negozio Manunta in poi) , p.zza Mazzini, Via Vitt. Veneto in entrambi i lati dall'intersezione di via F.lli Rosselli	€ 0,80 con possibilità di frazione prima mezz'ora	€ 17,00 residenti € 22,00 per esercenti attività commerciali, servizi, studi professionali nella misura di un abbonamento per ogni unità produttiva € 20,00 per residenti che utilizzano il parcheggio coperto di via Cirenaica € 32,00 per utenti non rientranti nelle categorie precedenti
Parcheggio multipiano	€ 0,40	€ 10,00 per i residenti zona multipiano € 15,00 per esercenti attività commerciali, servizi e studi professionali nella misura di un abbonamento per ogni unità produttiva
Parcheggio ex Campo sportivo S. Michele	€ 0,80 con possibilità di frazione prima mezz'ora	€ 15,00 per i dipendenti dell'Ospedale nell'area ex campo sportivo S. Michele

Il Concessionario ha diritto ad adeguare le tariffe annualmente all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT secondo la variazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI).

ALLEGATO IV "TABELLA DI ALLOCAZIONE DEI RISCHI"		
tipo di rischio	descrizione	allocazione
rischi di progettazione e costruzione		
rischio legato agli errori di progettazione, al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera		
rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	concedente e concessionario
rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	concedente e concessionario
rischio ambientale/o archeologico	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	concedente e concessionario
rischio di progettazione	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	concessionario
rischio di esecuzione	rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	concessionario
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni	concedente e concessionario
rischio di errata stima costi	rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	concessionario
rischi di gestione		
Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa e il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti		
rischio contrazione domanda mercato	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	concessionario
rischio di manutenzione straordinaria	Rischio di affrontare oneri di manutenzione straordinaria eccedenti le previsioni di PEF	concessionario
rischio di inadempimenti	Rischio di mancata erogazione dei servizi.	concessionario
rischio di performance	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.	concessionario
rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica.	concessionario
rischio di commissionamento	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività, necessaria per procedere alla realizzazione	concessionario
altri rischi		
rischio normativo politico-regolamentare	Rischio che modifiche normative determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione.	concedente e concessionario
rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse	concessionario
rischio di insolvenza	rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	concessionario
rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	concessionario
rischio operativo (Direttiva 2014/23/CE)	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del Contratto.	concessionario